

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Io Sottoscritto **TILLI Donato Lorenzo** in proprio ed in qualità di legale rappresentante delle seguenti Società a responsabilità limitata :

a)ICO ILLIT con sede legale in Foggia alla via A.Fraccacreta, 57 p.iva 02385660713, che ha presentato n.14 progetti di impianti eolici per altrettanti aerogeneratori aventi altezza al mozzo pari a metri 80 e diametro rotore pari a metri 90, di cui n.13 in agro del Comune di Biccari e n.1 in agro del Comune di Lucera (foglio n.151 p.la 29); **di questi n.12 sono da intendersi autorizzati per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n.6678/2018 (allegato 9);**

b)SILIFT con sede legale in Biccari zona PIP lotto 26 p.iva 03461000717, che ha presentato in agro del Comune di Biccari n.12 progetti di impianti eolici per altrettanti aerogeneratori aventi altezza al mozzo pari a metri 80 e diametro rotore pari a metri 90;

c)CHECCHIA LUCIA WIND FARM con sede legale in Biccari via Leopardi, 18 p.iva 03562910715, che ha presentato in agro del Comune di Biccari

- n.11 progetti di impianti eolici per altrettanti aerogeneratori aventi altezza al mozzo pari a metri 80 e diametro rotore pari a metri 90; **di questi n.10 sono da intendersi autorizzati per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n.6677/2018 (allegato 8);**
- un progetto di parco eolico costituito da n.32 aerogeneratori di potenza pari a 4,5 MW per una potenza complessiva di 144 M (altezza mozzo m.120, diametro rotore m.140) allo stato in fase di predisposizione di ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso sentenza del Tar di Bari (vedi pubblicazione sul BUR Puglia n.86 del 13.05.2010 pagg.14156-14157 allegata);

d)DAUNIA WIND FARM con sede legale in Biccari via Leopardi, 18 p.iva 01980390742 che ha presentato un progetto in istruttoria di parco eolico in agro del Comune di Biccari località : Chiariello, Colatamburo e Casone della potenza di 45 MW – 15 aerogeneratori da 3 MW (altezza mozzo 80 metri e diametro rotore 105 metri (vedi pubblicazione sul BUR Puglia n.175 del 24.12.2014 pagg.50448-50449 allegata).

PRESENTO

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato.

Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Parco eolico Montaratro” costituito da 23 aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 5,3 MW, per una potenza complessiva di 121,90 MW

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)

- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

- 1) il progetto è carente della valutazione degli impatti cumulativi ex D.G.R. n.2122 del 23.10.2012 (allegata) la cui valutazione va fatta tenendo conto dei progetti realizzati ed in esercizio, di quelli muniti di autorizzazione, di quelli in corso di valutazione e di quelli ancora da valutare (Daunia Wind Farm srl), non trascurando quelli per i quale pende ricorso (Checchia Lucia Wind Farm srl : allo stato in fase di predisposizione di ricorso in appello al Consiglio di Stato; Biccari Eolica srl : pende ricorso al Tar Bari ed in udienza pubblica il prossimo ottobre). In particolare dalla semplice visione del progetto mancano nell'area vasta gli impianti in esercizio quali : 2 campi fotovoltaici a distanza rispettivamente di 1,5 e 2 Km. dal parco eolico in parola; mancano, altresì, gli impianti da considerarsi autorizzati quali quelli del sottoscritto di cui alle sentenze allegate (n.22 torri – altezza mozzo 80 metri e diametro rotore di 90 metri – riportati in allegato n.3 e 5; n.b. sono evidenziati in giallo quelli pendenti presso il consiglio di stato), il campo fotovoltaico già autorizzato e prossimo nell'esecuzione dei lavori nei pressi della stazione elettrica di Troia 380 KV di potenza non indifferente pari a 123 MW etc.; gli impianti in fase di autorizzazione (n.15 aerogeneratori)della SILIFT, CHECCHIA, ICO e Tilli per i quali pende ricorso al Consiglio di Stato – (vedi allegato 4 e allegati 3 e 5 ove sono evidenziati in giallo) le cui sentenze non dovrebbero discostarsi dalle 2 in allegato 8 e 9; mancano tutti gli impianti in esercizio di potenza minore di 500 KW, il cui ingombro non è certamente trascurabile, che nell'area vasta ammontano a circa una cinquantina; infine manca il campo eolico in istruttoria della Daunia Wind Farm srl e quello – se il ricorso verrà accolto – della Checchia Lucia Wind Farm srl; infine, gli elaborati del SIA in particolare EOL-SIA-9, 10 e 11 sono privi degli aerogeneratori limitrofi che ne minimizzano l'effetto (soprattutto quello cumulativo).

E' bene precisare che – come indicato nella DGR 2122/2012 – la condizione di cumulo va riferita non solo alle visuali paesaggistiche, ma anche al patrimonio culturale ed identitario, natura e biodiversità,



salute e pubblica incolumità nonché suolo e sottosuolo.

- 2) Tutti o quasi tutti i fotoinserimenti sono stati realizzati da punti di presa a quote mediamente molto basse rispetto alle quote medie del territorio circostante (in speciale modo nei Comuni direttamente interessati che distano poco più di un tiro di schioppo dal campo eolico, in primis Biccari, Troia, Castelluccio Valmaggiore trascurando Celle e Faeto) in modo tale da **celare l'effetto visivo**. Si prenda ad esempio i punti di scatto V7 e V7bis (pagg.135 e 136 relazione paesaggistica) riguardanti parti e punti **non significativi** del centro abitato di Biccari (nella piana verso il tavoliere ed in prossimità della chiesa di S.Rocco) mancando totalmente punti di scatto in punti significativi ubicati quota di gran lunga maggiore quali quelli : punti panoramici tra via giardino-via Leopardi e via lago pescara, punti panoramici tra via Roma prossimità cattedrale-via Le Grazie e via fuori Porta Garofalo nonché la zona tra la sede Comunale e "Porta Pozzi"); analogamente è stato fatto su Troia (con visuale verso Foggia punto di scatto V9) e Castelluccio Valmaggiore ove addirittura – in entrambi i Comuni - il punto di scatto (nei pressi del cimitero e non dalle visuali cittadine) non visualizza la valle, appunto celandola, ove sono ubicati la quasi totalità degli aerogeneratori.
- (ndr: i fotoinserimenti in numero di almeno 40 per ogni Comune interessato vanno fatti da punti panoramici e strade/piazze/belvedere ove principalmente dimorano i cittadini e non a quote basse delle periferie che sono del tutto insignificanti, poiché, come correttamente riportato a pag.7 dell'elaborato SIA-06, il contesto paesaggistico è di tipo collinare per cui ci sono vistosi salti altimetrici le cui visuali non possono essere trascurate; ndr: alcuni scatti, ad esempio il V7, il V7bis e il V9 sono stati realizzati ove ci sono delle barriere in modo da celare la quasi totalità delle torri)
- 3) Le torri n.4 e n.9 interferiscono aerodinamicamente, riducendone la producibilità, con l'aerogeneratore della società ICO ILLIT ubicato in agro del Comune di Lucera F.151 p.IIa 29 (vedi coordinate in allegato 5) con interferenze anche del relativo cavidotto interrato che corre lungo le strade comunali, in particolare dalla località "Bosco dei Santi" fino alla Stazione Elettrica di Troia 380 KV;
- 4) A pagg.68 e 69 dell'elaborato SIA-06, il proponente conclude :*"..progetto sostanzialmente compatibile con il sistema paesistico-ambientale analizzato L'unica variazione permanente è di natura visiva, legata all'installazione di nuovi aerogeneratori. L'impatto visivo complessivamente sarà sostanzialmente invariato a medio raggio"*, ma nulla dice a medio-lungo raggio e a lungo raggio, poiché in tal caso l'impianto in esercizio costituirà una vera e propria barriera visiva atteso che il parco eolico in parola è ubicato al centro di un'area (l'unica con meno vincoli) rimasta libera da insediamenti di impianti eolici ove tutt'intorno ad esso, proprio a causa di tali insediamenti, le aree sono fortemente antropizzate; il parco eolico in valutazione andrà a chiudere i poco spazi di visuale rimasti ancora liberi (se non ci sono autorizzazioni in itinere di impianti minori di 500 KW) tale da costituire una barriera visiva (un vero e proprio pugno negli occhi visto che le torri di altezza complessiva di circa 200 m).

- 5) Il parco eolico in parola si propone l'obiettivo di produrre energia da immettere nella RTN che - in tale scenario - secondo il proponente, consentirà di *"raggiungere obiettivi più complessi fra i quali si annoverano (vedi pag.1 – premesse – della relazione tecnica) : la valorizzazione di un'area marginale la diffusione di know-how .. "*; in merito, non è specificato come si intendono realizzare tali obiettivi : chiedo lumi al riguardo.

CONCLUSIONI

Nel manifestare la mia contrarietà al progetto sia come cittadino (residente a Biccari) sia come imprenditore mi riservo di formulare giudizi tecnici all'iniziativa imprenditoriale non appena verrà integrato con le osservazioni di cui sopra, poichè è di tutta evidenza che il progetto - mancante di elementi fondamentali per la sua analisi - va rivisto nonché portato nuovamente in evidenza pubblica.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

- Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione
- Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso
- Allegato 3 – Dati catastali e Coordinate aerogeneratori di Checchia Lucia Wind Farm srl
- Allegato 4 - Dati catastali e Coordinate aerogeneratori di Silift srl
- Allegato 5 - Dati catastali e Coordinate aerogeneratori di Ico illit srl
- Allegato 6 - Pubblicazione sul BURP di Checchia Lucia Wind Farm srl
- Allegato 7 - Pubblicazione sul BURP di Daunia Wind Farm srl
- Allegato 8 - Sentenza Consiglio di Stato n.6677/2018 di Checchia Lucia Wind Farm srl
- Allegato 9 - Sentenza Consiglio di Stato n.6678/2018 di Ico illit srl
- Allegato 10 – DGR n.2122/2012

Luogo e data FOGGIA 01.08.2019

Il dichiarante ut sopra


PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2012, n. 2122

Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Dott. Lorenzo Nicastro, di concerto con l'Assessore allo Sviluppo Economico, Avv. Loredana Capone, l'Assessore alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dott. Dario Stefano, sulla base delle istruttorie espletate dai rispettivi Servizi, riferiscono quanto segue:

Premesso che:

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 denominato "Norme in materia ambientale", come modificato e novellato dapprima dal D. Lgs. n. 4/2008 e, successivamente dal D. Lgs. n. 128/2010, all'art. 5, definisce l'impatto ambientale "l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti".

La Regione Puglia, è stata interessata negli ultimi anni da un forte domanda per l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, sia in virtù della regolamentazione statale altamente incentivante che in virtù della regolamentazione regionale in materia.

Quest'ultima ha comportato la gestione dei procedimenti di valutazione d'impatto ambientale, pre-

liminari e propedeutici alla definizione dei procedimenti di autorizzazione unica, anche attraverso la definizione delle istanze di verifica di assoggettabilità a VIA e, con precipuo riferimento ai progetti di impianti eolici, tenendo conto della possibilità di effettuare valutazioni ambientali nell'ambito delle finestre temporali previste dalla regolamentazione di settore *illo tempore* adottata (Regolamento Regionale n. 16 del 2006).

Alla luce del citato sviluppo la normativa nazionale ha inoltre inteso regolamentare la gestione di eventuali elevate concentrazioni di tali tipologie di impianti in un dato contesto territoriale. Tale materia è stata regolamentata dapprima dal DM 10 settembre 2010, che riservava alle Regioni e alle Province autonome la possibilità di individuare aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti, secondo le modalità indicate nel paragrafo 17, sia e soprattutto con l'art. 4, comma 3 del recente D.Lgs. n. 28/2011 che, "disciplinando le procedure amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi all'installazione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, al precipuo fine di "evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità", ha previsto che "le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di piu' progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale", con questo assegnando alla valutazione d'impatto ambientale un ruolo di coordinamento che il già citato D.Lgs. n. 152/2006 le assegnava.

Inoltre, a seguito della declaratoria di incostituzionalità del Regolamento Regionale n. 16/2006, e della relativa norma di legificazione (L.R. n. 40/2007), avvenuta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 344/2010, nonché a seguito della delega alle Amministrazioni provinciali delle funzioni in materia di valutazione d'impatto ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si rende necessario fornire indirizzi operativi alle strutture regionali interessate e alle amministrazioni provinciali delegate, al fine di poter effettuare valutazioni ambientali omogenee sul territorio regionale inerenti detti impianti e con-

sentire una più efficace definizione dei procedimenti amministrativi tutt'ora in corso.

In particolare, a seguito di quanto stabilito in sede di conferenza dei Direttori di Area del 2 novembre 2011 e del 16 gennaio 2012, con la presente proposta di deliberazione si intende:

- fornire indirizzi sulla valutazione degli effetti cumulativi nell'ambito delle procedure di VIA, in ossequio al dettato del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (con particolare riferimento all'art. 5, comma 1, lettera c, all'Allegato V, punto 1, e all'Allegato VI, punto 4), del DM 10 settembre 2010 paragrafo 17 e del DLgs n. 28/2001 l'art. 4, comma 3;
- istituire l'anagrafe degli impianti FER sul territorio regionale e definire le modalità di popolamento e gestione dello stesso, anche ai fini di supportare, motivandola, la considerazione degli effetti cumulativi;
- esplicitare le modalità di coordinamento ed acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale nell'ambito dei provvedimenti di compatibilità ambientale, ivi inclusi quelli in corso, come previsto agli artt. 23 (comma 2), 25 (comma 2) e 26 (comma 4) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

1. Impatti cumulativi.

A tal fine giova ribadire che, oltre al citato art. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il D.Lgs. n. 28/2011, all'art. 4, comma 3 prevede che *“Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale.”* La Corte Costituzionale con sentenza n. 344/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 co. 16 della L.R. n.40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del Regolamento Regionale n. 16/2006 nonché dell'art. 3 co. 16 della Legge Regionale n. 40/2007, nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento n. 16/2006.

Atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria svolta nell'ambito dei procedimenti di verifica di assoggettabilità e di valutazione d'impatto ambientale degli impianti eolici si fonda a tutt'oggi sull'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di cui alla Legge Regionale n. 11/2001 e ss.mm.ii. (per le disposizioni regionali vigenti e compatibili con la normativa nazionale), sui contenuti della Delibera di Giunta Regionale n. 131/2004, nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali e paesaggistici di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza reale e prevista di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Appare necessario, anche ai fini delle funzioni di coordinamento proprie dell'amministrazione regionale nell'ambito delle funzioni di valutazione d'impatto ambientale delegate alle amministrazioni provinciali con Legge Regionale n. 17/2007, definire modalità e criteri uniformi per la verifica degli impatti cumulativi sull'ambiente, il paesaggio e gli ecosistemi nei procedimenti valutativi come nel seguito esposto.

Pertanto, nell'ambito dei procedimenti di valutazione d'impatto ambientale attualmente pendenti, sia presso la competente struttura regionale che presso le amministrazioni provinciali, in ragione di provvedimenti di compatibilità ambientale favorevole già resi, le autorità competenti dovranno tener conto degli indirizzi approvati con il presente provvedimento ai fini della verifica dei potenziali impatti cumulativi connessi alla presenza di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile già in essere o prevista, con particolare riferimento ad eolico e fotovoltaico al suolo. Tale valutazione dovrà essere svolta nell'area geografica interessata dalle proposte progettuali, così come definita dall'allegato documento tecnico ed in ragione della tipologia di impatto.

La considerazione relativa al cumulo è espressa con riferimento ai seguenti temi:

- visuali paesaggistiche,

- patrimonio culturale e identitario,
- natura e biodiversità,
- salute e pubblica incolumità (inquinamento acustico, elettromagnetico e rischio da gittata),
- suolo e sottosuolo.

Sarebbe altresì utile da parte delle amministrazioni provinciali, approfondire e specificare gli indirizzi approvati con il presente provvedimento, sulla base dei quadri di conoscenze e delle previsioni dei Piani Territoriali di Coordinamento vigenti o in corso di elaborazione in conformità al Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con DGR n.1759 del 29 settembre 2009. In particolare tali approfondimenti e specificazioni potrebbero essere operati in base a quanto emerso dai quadri conoscitivi relativi ai caratteri del sistema ambientale, all'analisi ecologica, all'uso del suolo, lo stato del sistema insediativo e delle infrastrutture del territorio provinciale e ai caratteri fondamentali e connotativi dei paesaggi provinciali, nonché in base allo stato dei programmi e progetti in itinere ai vari livelli istituzionali e allo schema di assetto del territorio provinciale. Tali approfondimenti potranno essere condivisi con la Regione in apposito tavolo tecnico convocato dalle strutture regionali competenti

2. Anagrafe degli impianti FER

Anche al fine di pervenire alla valutazione degli impatti cumulativi e alla loro applicazione omogenea su tutto il territorio regionale, nonché di orientare le valutazioni in capo alle diverse autorità competenti, è necessario disporre di una base comune e condivisa di informazioni che comprenda anche il complesso dei progetti realizzati, di quelli già muniti del provvedimento di autorizzazione unica, di quelli in corso di valutazione e di quelli ancora da valutare.

Oltre a costituire il presupposto per qualsiasi azione di coordinamento dell'azione amministrativa delle diverse autorità competenti, un sistema efficiente di monitoraggio dello sviluppo delle fonti rinnovabili in Puglia risponde a numerosi impegni e obblighi sanciti dalle normative di settore:

- la pubblicazione dei provvedimenti di autorizzazione ed esercizio degli impianti alimentati da

fonti rinnovabili, come previsto al paragrafo 6.2 del DM 10 settembre 2010;

- l'obbligo per i Comuni di trasmettere alla Regione le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati in seguito a procedure semplificate (come previsto all'art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 28/2011), anche in base al protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione Puglia, dall'Anci Puglia e dall'Upi Puglia il 14 marzo 2011;
- le relazioni periodiche ai Ministeri competenti previste al paragrafo 7.1 del DM 10 settembre 2010 e necessarie al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia, istituito ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 387/2003, anche ai fini delle attività informative e di consultazione di cui all'art. 3, comma 3 dello stesso Decreto, nonché dell'aggiornamento del DM 10 settembre 2010 ivi compresa l'integrazione con allegati tecnici riferiti a fonti diverse da quella eolica;
- il contributo regionale alle attività previste al Titolo III (*"Informazione e Formazione"*) e al Titolo VIII (*"Monitoraggio, Controllo e Relazione"*) del D.Lgs. n. 28/2011;
- le comunicazioni al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sui provvedimenti di VIA e AIA adottati e sui procedimenti in corso (art. 7, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Vista la presenza all'interno del SIT dell'anagrafe degli Impianti alimentati da FER, in regime di Autorizzazione Unica e in regime di dichiarazione di inizio attività (DIA) per i Comuni che, in ottemperanza all'Accordo Regione, UPI e ANCI, si stanno adoperando per l'integrazione dei dati di propria competenza, visto l'interesse della Regione a monitorare lo stato degli impianti anche attraverso l'uso di immagini telerilevate da satellite o aereo, si propone che la trasmissione alla Regione delle informazioni relative ai titoli abilitativi rilasciati in seguito a procedure semplificate (come previsto all'art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 28/2011), avvenga con le modalità già in corso e concordate nell'ambito dell'accordo di cui sopra, attraverso il SIT e SistemaPuglia.

Nel complesso, l'anagrafe dovrà contenere informazioni anagrafiche e di posizione, nonché relativa documentazione, degli impianti FER che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1. in esercizio;
2. per i quali è stata già rilasciata l'autorizzazione unica, ovvero si è conclusa una delle procedure abilitative semplificate previste dalla normativa vigente;
3. per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, ovvero una delle procedure abilitative semplificate previste dalla normativa vigente;
4. per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità e/o di valutazione di impatto ambientale;
5. per i quali il procedimento di verifica e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso.

Per gli impianti di cui ai punti 1., 2. e 3. il primo popolamento dell'anagrafe, laddove non sia ancora avvenuto, sarà svolto a cura dei Comuni territorialmente competenti, ad integrazione di quanto già presente nel SIT e secondo le modalità già convenute.

Per gli impianti di cui ai punti 4. e 5. la definizione della procedura per il popolamento dell'anagrafe sarà a cura della Regione Puglia, Servizio Ecologia e Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, e sarà definita entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento, con apposito atto dirigenziale. Successivamente, le Province e la stessa Regione provvederanno a integrare tempestivamente, nelle forme e nelle modalità definite dai citati Servizi, le informazioni previste.

L'anagrafe così composta dovrà essere costantemente e tempestivamente aggiornata, in modo che la banca dati del Sistema Informativo Territoriale della Puglia possano costituire la base condivisa ed aggiornata di conoscenza del territorio a cui le valutazioni operate dalle Autorità Competenti si devono richiamare.

3. Coordinamento dei pareri ambientali nell'ambito della VIA.

Il procedimento di valutazione d'impatto ambientale si configura come un procedimento amministrativo caratterizzato non solo da forme di pubblicità più ampie rispetto al preliminare procedimento di verifica, ma anche inclusivo, diversamente da quanto disciplinato per il suddetto procedimento di assoggettabilità, dei pareri dei soggetti

competenti in materia ambientale interessati, ovvero delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, secondo la disposizione del sesto comma dell'art. 26 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La caratteristica di inclusività dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale nel parere di compatibilità ambientale è stata codificata dal legislatore nazionale dapprima con la prima novella operata dal Decreto Legislativo n. 4/2008 e poi confermata negli stessi termini nel Decreto Legislativo n. 128/2010. Tale previsione è pertanto vincolante per i procedimenti di valutazione d'impatto ambientale avviati dopo il 13 febbraio 2009.

Ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 35 comma 2-ter del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (*“Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento”*), in riferimento ai procedimenti avviati prima del 13 febbraio 2009 (ovvero dopo il decorso dei dodici mesi concessi alle Regioni per l'adeguamento del proprio ordinamento regionale vigente), trovano applicazione le previsioni della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. e nello specifico gli artt. 6 cc 4 e 4bis e 11 c. 3 in merito al coinvolgimento di altri enti e, segnatamente, dell'Autorità di Bacino e dell'Ente parco competente. Attesa la molteplicità dei pareri, assensi, nulla-osta che confluiscono nel procedimento unico disciplinato dalla DGR n. 3029/2010, appare opportuno individuare modalità di attuazione del principio di cui all'art. 26 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che assegna al provvedimento di valutazione d'impatto ambientale una funzione di coordinamento di tutte le intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto in materia ambientale.

A tal fine si propone pertanto che i seguenti pareri siano resi nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale:

1. parere di conformità al Piano di gestione dell'Autorità di gestione per progetti ricadenti in Siti della Rete Natura 2000;
2. nulla osta dell'Ente Parco per le aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 19/97;

3. parere di conformità al PAI dell'Autorità di Bacino per progetti ricadenti in aree perimetrate;
4. parere di conformità al Piano Paesaggistico Regionale, da parte del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, ovvero delle Amministrazioni Comunali o Provinciali delegate ai sensi della L.R. 20/2009 e ss. mm. ed ii.;
5. parere di conformità al PTA da parte del Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia;
6. nulla osta in materia di impatto acustico, rilasciato dall'amministrazione comunale nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della L. 447/1995;
7. parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia, in relazione ai profili relativi all'impatto paesaggistico e sul patrimonio storico culturale dei progetti di impianti di energie rinnovabili ai sensi dell'Allegato II Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e al paragrafo 14.9 del DM 10 settembre 2010 e di cui al D. Lgs. n. 42/2004;
8. parere dell'Arpa in relazione agli aspetti inerenti al monitoraggio e controllo, nonché in relazione ai propri compiti istituzionali;
9. eventuale parere ai sensi della L.R. n. 14/07 in materia di tutela degli ulivi monumentali;
10. pareri rilasciati ai sensi della normativa statale e regionale vigente in materia di agricoltura.

Resta salva la previsione di cui all'art. 25 comma 3-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in virtù della quale, decorsi i termini ivi previsti, l'autorità competente per la VIA procede comunque ad adottare la relativa decisione.

Per tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili non soggetti a verifica di assoggettabilità e/o a valutazione d'impatto ambientale, l'ARPA Puglia dovrà procedere alla valutazione degli impatti cumulativi conformemente ai propri compiti istituzionali, attraverso proprio parere, da rendersi nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ex D. Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 4 comma 4 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., la procedura di compatibilità ambientale

comprende il parere sulla valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 come modificato dal successivo D.P.R. n. 120/2003, qualora il progetto interessi i siti della Rete Natura 2000.

Visto il verbale della Conferenza dei Direttori d'Area tenutasi in data 2 novembre 2011.

Richiamati

- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale"
- il Decreto Legislativo n. 387/2003 e ss.mm.ii.
- il Decreto Legislativo n. 28/2011
- il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010
- la Legge Regionale n. 11/2001 e ss.mm.ii.
- la DGR n. 131/2004
- la DGR n. 3028/2010
- la DGR n. 3029/2010

COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva onere a carico del bilancio regionale.

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propongono alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 44 c. 4 lett. e) della L.R. n. 7/2004.

Tanto premesso,

LA GIUNTA

udite la relazioni e le conseguenti proposte degli Assessori competenti;

vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ecologia, del Dirigente del Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, del Dirigente del Servizio Assetto del territorio, del Dirigente del Servizio Agricoltura;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per tutte le motivazioni riportate in narrativa, che si considerano parte integrante del presente atto,

- di fare propria la relazione degli Assessori proponenti e/o relatori;
- di approvare per la valutazione degli impatti cumulativi, sia per gli impianti eolici che per quelli fotovoltaici al suolo, come espresse in premessa e nell'allegato al presente provvedimento, le indicazioni di cui all'allegato, che saranno meglio definite in un successivo atto dirigenziale coordinato, per gli aspetti tecnici e di dettaglio;
- di stabilire che tutti gli enti titolari di delega all'esercizio delle funzioni in materia di VIA nei procedimenti di rispettiva competenza, garantiscano l'osservanza delle indicazioni contenute nel presente provvedimento;
- di rendere disponibili, attraverso il Sistema Informativo Territoriale, i dati relativi degli impianti FER come indicato in premessa;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Assetto del Territorio di provvedere a definire le modalità più efficaci per l'aggiornamento del SIT al fine del popolamento dell'anagrafe;
- di approvare le indicazioni per il coordinamento dei pareri ambientali pertinenti nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per progetti di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- di approvare le indicazioni per il coordinamento tra valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza;
- di dare mandato al dirigente del Servizio Ecologia di insediare un tavolo tecnico con le strutture provinciali competenti per la VIA, finalizzato a definire le modalità di coordinamento dei pareri ambientali nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale di competenza provinciale;
- di impegnare le strutture regionali competenti a concorrere al popolamento dell'istituita anagrafe;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul Portale Ambientale, sul sito istituzionale alla Sezione URP;
- di notificare copia del presente provvedimento alle Amministrazioni Provinciali pugliesi e ai Comuni pugliesi per il tramite dell'ANCI a cura del Servizio proponente.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Impatto cumulativo dei progetti di impianti per la produzione di energia elettrica (eolici e fotovoltaici al suolo)

Le indicazioni che seguono sono utilizzabili per la valutazione degli impatti cumulativi dovuti alla compresenza di impianti eolici e fotovoltaici al suolo, (i) in esercizio, (ii) per i quali è stata già rilasciata l'autorizzazione unica, ovvero si è conclusa una delle procedure abilitative semplificate previste dalla normativa vigente, (iii) per i quali i procedimenti detti siano ancora in corso, in stretta relazione territoriale ed ambientale con il singolo impianto oggetto di valutazione, secondo le modalità di seguito definite.

Impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche

Gli elementi che contribuiscono all'impatto visivo degli impianti eolici sono principalmente:

1. dimensionali (il numero degli aerogeneratori, l'altezza delle torri, il diametro del rotore, la distanza tra gli aerogeneratori, l'estensione dell'impianto, ecc.);
2. formali (la forma delle torri, il colore, la velocità di rotazione, gli elementi accessori, la configurazione planimetrica dell'impianto rispetto a parametri di natura paesaggistica quali ad es.: andamento orografico, uso del suolo, valore delle preesistenze, segni del paesaggio agrario);

Gli elementi che contribuiscono all'impatto visivo degli impianti fotovoltaici al suolo sono principalmente:

1. dimensionali (superficie complessiva coperta dai pannelli, altezza dei pannelli al suolo);
2. formali (configurazione delle opere accessorie quali strade, recinzioni, cabine, con particolare riferimento, agli eventuali elettrodotti aerei a servizio dell'impianto, configurazione planimetrica dell'impianto rispetto a parametri di natura paesaggistica quali ad es.: andamento orografico, uso del suolo, valore delle preesistenze, segni del paesaggio agrario).

Si ritiene necessario, pertanto, nella valutazione degli impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche, considerare principalmente i seguenti aspetti:

- i. densità di impianti all'interno del bacino visivo dell'impianto stesso (individuato dalla carta di intervisibilità), e/o del contesto paesaggistico di riferimento, che dovrà essere dimensionato anche in considerazione delle Zone di visibilità teorica (ZTV) di cui alle Linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici del MIBAC (2005) e degli Ambiti e/o delle Figure Territoriali e Paesaggistiche individuate dal PPTR (DGR 01/2010);
- ii. co-visibilità di più impianti da uno stesso punto di osservazione in combinazione o in successione;
- iii. effetti sequenziali di percezione di più impianti per un osservatore che si muove nel territorio, con particolare riferimento alle strade principali e/o a siti e percorsi di fruizione naturalistica o paesaggistica;
- iv. effetto selva e disordine paesaggistico, valutato con riferimento all'addensamento di aerogeneratori.

Impatti cumulativi sul patrimonio culturale e identitario

La valutazione paesaggistica di un impianto eolico e/o fotovoltaico dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme di parchi eolici e/o fotovoltaici, sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità e della sostenibilità che la trasformazione indotta produce sul territorio in termini di prestazioni, ovvero come capacità di non comprometterne i valori dal punto di vista storico-culturale e identitario.

Si ritiene necessario pertanto considerare lo stato dei luoghi con particolare riferimento ai caratteri identitari di lunga durata (invarianti strutturali, regole di trasformazione del paesaggio, elementi della organizzazione insediativa, trama dell'appoderamento, ecc.,) che contraddistinguono l'ambito paesistico oggetto di valutazione. Questi saranno identificati a partire dalle Schede d'Ambito del PPTR (DGR 01/2010).

Pertanto gli elementi di trasformazione introdotti dagli impianti nel territorio di riferimento dovranno essere calibrati rispetto ai seguenti valori paesaggistici-culturali:

- identità di lunga durata dei paesaggi;
- beni culturali, considerati come sistemi integrati nelle figure territoriali e paesistiche di appartenenza per la loro valorizzazione complessiva;
- trend evolutivi e dinamiche socio-economiche in relazione ai due punti precedenti.

Impatti cumulativi su natura e biodiversità

Relativamente agli impianti eolici l'impatto provocato consiste essenzialmente in due tipologie:

- diretto, dovuto alla collisione degli animali con parti dell'impianto in particolare rotore, che colpisce, principalmente, Chiroterteri, rapaci e migratori;
- indiretto, dovuti all'aumento del disturbo antropico con conseguente allontanamento e/o scomparsa degli individui, modificazione di habitat (aree di riproduzione e di alimentazione), frammentazione degli habitat e popolazioni, ecc..

Con riferimento all'effetto barriera, gli impianti eolici, specialmente quelli di grandi dimensioni possono costringere sia gli uccelli che i mammiferi a cambiare i percorsi sia nelle migrazioni sia durante le normali attività trofiche anche su distanze nell'ordine di alcuni chilometri. L'entità dell'impatto dipende da una serie di fattori: la scala e il grado del disturbo dimensioni dell'impianto, distanza tra le turbine, grado di dispersione delle specie e loro capacità a compensare il maggiore dispendio di energia così come il grado di disturbo causato ai collegamenti tra i siti di alimentazione, riposo e riproduzione.

Le indagini sulle migrazioni per impianti superiori a 30 MW o 15 aerogeneratori devono, secondo la Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2004, n. 131 "Art. 7 l.r. n. 11/2001 - *Directive in ordine a linee guida per la valutazione ambientale in relazione alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia. Ripubblicazione.*", prevedere uno studio di monitoraggio preliminare così articolato "... studio delle migrazioni diurne e notturne durante il passo primaverile e autunnale, da svolgersi mediante analisi bibliografica e sopralluoghi sul campo durante almeno una stagione idonea".

L'impatto provocato sulla componente in esame dagli impianti fotovoltaici consiste, invece, essenzialmente in due tipologie d'impatto:

- diretto, dovuto alla sottrazione di habitat e di habitat trofico e riproduttivo per specie animali. Esiste, inoltre, una potenziale mortalità diretta della fauna, che si occulta/vive nello strato superficiale del suolo, dovuta agli scavi nella fase di cantiere. Infine, esiste la possibilità di impatto diretto sulla biodiversità vegetale, dovuto alla estirpazione ed eliminazione di specie vegetali, sia spontanee che coltivate (varietà a rischio di erosione genetica) ;
- indiretto, dovuti all'aumentato disturbo antropico con conseguente allontanamento e/o scomparsa degli individui nella fase di cantiere che per gli impianti di maggiore potenza può interessare grandi superfici per lungo tempo.

Al fine di acquisire il maggior numero di informazioni relative ai possibili impatti cumulativi dell'opera sulla sottrazione di habitat e habitat di specie a livello locale, è opportuno che le indagini di cui alla presente sezione riguardino un'area pari ad almeno 30 volte l'estensione dell'area di intervento, posta in posizione baricentrica.

Per entrambe le tipologie di impianti, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi dovranno essere considerate le interferenze già prodotte, o attese, con le componenti (corridoi ecologici, nodi, ecc.) così come individuate dallo Schema della Rete Ecologica Regionale, definita dallo Scenario Strategico del PPTR (DGR 01/2010),.

Impatti cumulativi sulla sicurezza e la salute umana

Le valutazioni relative alla componente "rumore" devono essere declinate rispetto alle specifiche di calcolo necessarie alla determinazione del carico acustico complessivo.

In caso di valutazione di impatti acustici cumulativi, l'area oggetto di valutazione coincide con l'area su cui l'esercizio dell'impianto oggetto di valutazione è in grado di comportare un'alterazione del campo sonoro. Per ciò che riguarda l'eolico, si considera congrua un'area oggetto di valutazione data dall'involuppo dei cerchi di raggio pari a 3000 metri e di centro coincidente con ciascuno degli aerogeneratori appartenenti al parco eolico oggetto di valutazione.

La valutazione dell'impatto acustico dovrà essere condotta nel rispetto della normativa nazionale vigente, delle norme della serie ISO 9613, CEI EN 61400 nonché in applicazione del criterio differenziale. Nel caso degli impianti fotovoltaici l'involuppo è da intendersi tracciato a partire dalla perimetrale esterna della superficie direttamente occupata dai pannelli.

Appare utile introdurre una distinzione tra:

- Impianti di produzione di energia da FER esistenti (ed in esercizio)
- Impianti di produzione di energia da FER in progetto (in avanzato iter procedimentale o comunque previsti nel breve e medio termine)

I primi contribuiscono alla rappresentazione delle sensibilità di contesto e pertanto diventano parte integrante delle condizioni ambientali al momento della loro rappresentazione (es. rilievo del rumore di fondo); I secondi intervengono tra i fattori di pressione ambientale ai quali la progettualità oggetto di istruttoria concorre sinergicamente e pertanto vanno integrati nella stima/simulazione dell'intensità del campo acustico di progetto, in formulazione additiva, lineare o pesata a seconda della vicinanza tra i parchi eolici in progetto concorrenti.

In fase di progetto, i valori di potenza acustica da considerare saranno quelli forniti dal costruttore per velocità del vento pari a 10 m/s alla turbina (impianti eolici) ovvero quelli corrispondenti alle condizioni nominali di funzionamento (impianti fotovoltaici); inoltre per ciascuna sorgente sonora dovrà essere trascurata la direttività della sorgente considerando per tutte le direzioni il massimo livello di emissione misurato e certificato dal costruttore in fase di collaudo.

In fase di verifica (es. stima dei valori differenziali pre e post-operam, a carico dei ricettori sensibili e dei luoghi a questi assimilabili), invece, dovranno intervenire nel calcolo le condizioni ambientali più frequenti.

Nello studio degli impatti acustici cumulativi, ai fini della determinazione del valore di fondo minimo si potranno assumere come base conoscitiva i monitoraggi volti alla determinazione del valore di fondo effettuati nell'ambito degli studi già condotti relativi ad impianti esistenti già sottoposti a valutazione di impatto ambientale. Stesso discorso può applicarsi alla selezione operata alla individuazione dei ricettori dell'area.

L'attenzione sugli effetti cumulativi va posta anche in ordine agli impatti elettromagnetici e alle vibrazioni, con criteri analoghi.

Non si ravvisano particolari criticità, relativamente ai cumuli, rispetto al rischio per la incolumità pubblica dovuto alla rottura accidentale degli aerogeneratori o di parti di essi (calibrato sulla gittata o sulla proiezione dovuta ad accidentale ribaltamento), pur evidenziando che la percezione del rischio aumenta in un contesto antropico già sensibilizzato dalla presenza di altri impianti esistenti o in progetto, con possibile amplificazione incontrollabile di fenomeni tipo NIMBY o BANANA.

Impatti cumulativi su suolo e sottosuolo

Geomorfologia ed idrogeologia: in ordine alla valutazione di impatto cumulativo, appare utile definire una possibile ricaduta estesa di fenomeni puntuali, dati dalle varie sollecitazioni su suolo e sottosuolo indotte dai vari aerogeneratori e dal layout tecnico di progetto, che potrebbero favorire eventi di franosità superficiale o di alterazione delle condizioni di scorrimento idrico superficiale o ipodermico.

L'eccessiva concentrazione di impianti eolici e fotovoltaici determina infatti pressione su suolo, ma non è sempre possibile definire un limite di carico in modo astratto, che condizioni l'eccessiva densità di impianti in un dato bacino di occupazione territoriale. In generale gli aspetti della risposta determinati dalla presenza del terreno, inteso come un continuo deformabile dotato di geometria e condizioni al contorno proprie, devono essere rappresentati accoppiando il terreno di fondazione al manufatto ed eseguendo quindi una vera e propria analisi di interazione dinamica terreno-struttura.

La progettazione e la verifica di compatibilità dei manufatti sul territorio deve tener conto di eventi critici di pericolosità geomorfologica ed idraulica in relazione al contesto, alle dinamiche e alla contemporanea presenza sul territorio di più impianti, reali ed anche attesi, ovvero in progetto.

In particolare, la selezione dei tempi di ritorno associati deve poter comportare valutazioni estese al ciclo di vita dell'opera in valutazione, commisurato alle dinamiche di trasformazione idrogeologica e geomorfologica. Il quadro delle emergenze geomorfologiche deve essere restituito in modo fedele allo stato dei luoghi, pur in conformità alla normativa paesaggistica ed ambientale, rappresentando un quadro di sensibilità reali, rispetto al quale la pressione indotta dalla presenza dei parchi eolici deve essere misurata in modo cumulativo.

Alterazioni pedologiche: un progetto potrà prevedere sistemazioni (livellamenti, realizzazione di nuove strade o l'adeguamento di quelle esistenti al passaggio degli automezzi di trasporto ecc.) che possono modificare significativamente gli assetti attuali delle superfici dei suoli, con effetti ambientali potenzialmente negativi (tra cui perdita di biodiversità ecc.) che abbisognano ugualmente di adeguati approfondimenti;

In ogni caso, le informazioni andranno generalmente fornite, con riferimento alla cumulabilità degli impatti derivante dai progetti già realizzati e presentati, in un'area sufficientemente estesa da consentire una corretta valutazione degli effetti, almeno a scala di bacino idrografico e/o di unità fisiografica, intesa come espressione unitaria dei caratteri fisici, geo-morfologici, pedologico-vegetazionali e paesaggistici.

Agricoltura: la sottrazione di suolo fertile all'agricoltura, con conseguente riduzione delle produzioni, è uno degli effetti diretti più significativi degli impianti fotovoltaici.


La produzione di 1 MW di energia da impianto fotovoltaico su suolo agrario richiede una superficie di terreno superiore ai 2 ettari, senza tenere conto delle fasce di rispetto ad evitare ombreggiamenti tra i pannelli; a detta superficie è necessario aggiungere le aree destinate ad opere accessorie.

La concentrazione di impianti osservata su alcuni areali particolarmente vocati a produzioni agricole di qualità sta determinando una contrazione delle produzioni agrarie, specie in determinate zone. La fase di realizzazione degli impianti richiede interventi i quali determinano impatti in particolare sulla risorsa suolo, quali il suo deterioramento e la compromissione per il futuro recupero alla produzione agricola. Vanno considerati gli effetti prodotti nella fase di installazione dell'impianto e quelli indotti dalle operazioni di manutenzione;

a tal fine vanno considerate le misure di protezione e mitigazione relative alla tutela della funzionalità della risorsa suolo agrario e della biodiversità, onde consentire che alla dismissione degli impianti il suolo non presenti problemi di inquinamento e di degrado fisico-chimico (tipologia degli interventi di cantiere, uso del cemento, rimovibilità, impiego di sostanze inquinanti, compattamento e stratigrafia, il diserbo, ecc).

Qualora siano interessate grandi superfici, vi è un rilevante fattore di rischio di riduzione di specifiche produzioni agricole sino all'abbandono definitivo dell'attività agricola su interi territori, determinando la perdita di aziende, di conoscenze e di identità agricola e rurale. Gli effetti indotti permanentemente dalla presenza dei pannelli sono valutabili nell'ambito della perdita dei caratteri identitari di lunga durata con riguardo agli elementi della organizzazione insediativa, la trama dell'appoderamento, ecc., che contraddistinguono l'ambito paesistico oggetto di valutazione.

PROPONENTE CHECCHIA LUCIA WIND FARM srl				
COMUNE DI BICCARI (FG)				
N	FG	P.LLA	EST	NORD
1	16	338	2537042,7277	4585834,4737
2	16	381	2536793,1002	4585524,9373
3	15	65	2535662,1357	4584651,3171
4	15	46	2535867,1510	4585421,6805
5	4	232	2539390,1247	4589523,2677
6	4	94	2538896,7823	4588459,2638
7	12	250	2538600	4587700
8	17	125	2539763,9800	4586018,0901
9	17	137	2539561,6608	4585570,1220
10	19	62 -4	2541848,9154	4585932,6124
11	17	115 - 334	2538739,0719	4585535,0522


 AEROGENERATORE NON RIENTRANTE NELLA
 SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
 N. 6677/2018

PROPONENTE SILIFT srl**COMUNE DI BICCARI (FG)**

N	FG	P.LLA	EST	NORD
1	16	337	2537174,2512	4585572,2753
2	25	41	2534837,5550	4584221,6063
3	15	54	2535404,9094	4585094,6567
4	14	57	2535044,2399	4585836,7312
5	4	238	2539621,7172	4589347,5754
6	5	181	2541398,0248	4589851,9278
7	4	14	2538704,2193	4588788,2360
8	12	146 - 147	2538787,5900	4587274,9859
9	12	205	2538376,3198	4587153,8323
10	13	73	2537830,7296	4588313,4164
11	17	125	2540067,3510	4586050,3150
12	17	318	2539050,7361	4585737,8175

ABLOGENERATORI NON RIENTRANTI NELLA
SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 6678/2018

PROPONENTE ICO - ILLIT srl				
COMUNE DI BICCARI (FG)				
N	FG	P.LLA	EST	NORD
1	16	329	2537324,4181	4585981,0133
2	15	170	2535353,2231	4584465,4110
3	15	171	2535628,8383	4585245,2899
4	15	59	2535113,3599	4585024,4180
5	25	40	2534875,9302	4584753,9134
6	25	13	2534444,4566	4584486,8417
7	5	181	2540984,4406	4589575,2928
8	4	240	2539817,8586	4588926,8791
9	12	179	2539257,2634	4587363,8216
10	12	250	2538612,7101	4587731,3094
11	17	137	2539424,9103	4585978,9399
12	17	384	2539898,2468	4585621,8910
COMUNE DI LUCERA (FG)				
N	FG	P.LLA	EST	NORD
13	151	29	2542600,8106	4583164,7066

DITTA VERDE ITALIA

Avviso di deposito studio impatto ambientale.

La proponente ditta VERDE ITALIA S.r.l. con sede legale ed impianto in 71024 Candela (FG), S.P. Foggia - Candela, Km 36, Contrada Serra, decorsi i termini di cui all'art. 10 comma 3 della L.R. 11/2001 e smi,

RENDE NOTO

per effetto dell'art. 11 della L.R. 11/01 e s.m.i., di aver presentato in data 18 dicembre 2009 presso la Provincia di Foggia, richiesta di parere di compatibilità ambientale, allegando lo studio di impatto ambientale.

La richiesta è relativa alla gestione di un impianto esistente di compostaggio. La relativa attività è inquadrata alla lettera A.2.f) "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all'Allegato C, lettere da R1 a R9 del d.lgs. 22/1997" dell'Allegato A.2 Progetti di competenza della Provincia della L.R. 12 aprile 2001 n. 11, fattispecie confermata e contemplata dal D.lgs. 4/08.

Lo studio di impatto ambientale è stato depositato presso i seguenti uffici: Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente. La documentazione è visionabile, per un periodo di 30 giorni, presso i competenti uffici soprarichiamati durante gli orari di ricevimento del pubblico ed, in particolare, dal lunedì al giovedì dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 17:00, venerdì dalle 10:30 alle 13:00.

SOCIETA' CHECCHIA LUCIA WIND FARM

Avviso di deposito di verifica assoggettabilità a V.I.A.

La società Checchia Lucia Wind Farm s.r.l. con sede legale in 71032 - Biccari via G.Leopardi, n.12, C.F. e P.I. 03562910715, vista la nota dell'Amm.ne Comunale di Biccari prot.n.1001 del 9.2.2010 a

firma dell'arch. M. D. Decembrino, e in ottemperanza alla stessa, comunica che sono stati depositati, il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale (S.I.A.) e quant'altro necessario, relativi alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco misto", ubicato in agro di Biccari(FG) località: "Corvellara, Macchioni, Serra Italiana, zona industriale, P.I.P., S.Cataldo, Mezzane e Piano Marrone", fogli di mappa nr.17, 19, 21, 22, 34, 35, 36, 37, 53, 54, 55 e 56, presso i seguenti uffici:

1. Amministrazione Provinciale di Foggia - ufficio Ambiente - Piazza XX settembre (e/o via Teleforo, 25) - 71100 Foggia (istanza acquisita il 27.11.2009 al protocollo prov.le n.62938).
2. Amministrazione Comunale di Biccari (FG) - p.za Municipio, 1 - 71032 Biccari (FG);
3. Amministrazioni Comunali di Troia(FG) e Castelluccio Valmaggiore (FG);
4. Regione Puglia - Ass.to allo Sviluppo Economico - settore industria ed energia - ufficio Industria Energetica - corso S. Sonnino, 177 - 70121 Bari (istanza acquisita il 30.11.2009 al prot. reg. n. 12911);
5. Regione Puglia - Ass.to all'Urbanistica - via delle Magnolie 6/8 - Zona ind.le - 70026 Modugno(BA);
6. Autorità di Bacino della Puglia - Strada Provinciale per Casamassima Km.3 - 70010 Valenzano (BA).

Tale progetto, consta di n.32 torri-aerogeneratori aventi una potenza unitaria max di 6 MW, per una potenza totale di 192 MW, con altezza massima del mozzo fino a 120 metri, raggio max rotore fino a 70 metri, e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e al funzionamento dell'impianto stesso, rappresentate dall'adeguamento di strade esistenti e la realizzazione di nuove strade per la viabilità di cantiere a servizio delle torri-aerogeneratori, linee elettriche interrato in MT per il collegamento alle singole torri con le cabine di raccolta e con la stazione di trasformazione e smistamento.

L'energia prodotta dell'impianto sarà convogliata tramite le cabine di raccolta alla stazione di raccolta e smistamento dell'impianto e successivamente trasmessa/trasportata, in antenna e/o in cavi-dotto interrato, a 150 KV alla sezione a 150 KV di una futura stazione elettrica della RTN (rete di tra-

smissione nazionale) a 380/150 KV in agro di Troia(FG) che sarà collegata in entra - esce sulla linea RTN a 380 KV "Benevento 2 - Foggia" (STMG di Terna spa prot. n.TE/P02100004601).

Il procedimento si rende necessario per permettere la valutazione dell'impatto dell'opera sulle componenti ambientali.

Gli elaborati di che trattasi resteranno in visione al pubblico per 60 (sessanta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e presentare osservazioni in forma scritta all'Autorità competente: Amministrazione Provinciale di Foggia - ufficio Ambiente - p.za XX settembre - 71100 Foggia.

Il legale rappresentante
Donato Lorenzo Tilli

SOCIETA' DANECO IMPIANTI

Comune di Giovinazzo Decreto n. 1 del 23 aprile 2010.

**L'AMMINISTRATORE UNICO
DELLA DANECO IMPIANTI S.R.L.**

Omissis

DETERMINA

L'indennità in via provvisoria, così come indicata nell'allegato elenco dei proprietari in ditta catastale e

DECRETA

1. Le premesse e gli allegati del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. È disposto, a favore della Daneco Impianti s.r.l., con vincolo di reversibilità nei confronti del Comune di Giovinazzo, il passaggio del diritto di proprietà degli immobili individuati nell'allegato elenco a condizione che il presente provvedimento sia notificato nelle forme degli atti processuali civili ed eseguito.

3. Di notificare ai proprietari, ai sensi dell'art. 23.1 lett. g) del DPR 327/01, nelle forme degli atti processuali civili, il presente decreto con un avviso contenente la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa, fatto salvo la possibilità di notifica contestuale alla esecuzione ex art. 23.3 del DPR 327/01.
4. Copia dei verbali di immissione in possesso dovranno essere trasmessi all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione.
5. Il presente provvedimento verrà trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari.
6. Le operazioni di voltura nel catasto e nei libri censuari dovranno essere svolte anch'esse senza indugio.
7. Il presente decreto verrà trasmesso, entro cinque giorni, per estratto per la pubblicazione nel BURP.
8. L'opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.
9. Il presente provvedimento verrà comunicato all'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 14 comma 1 del DPR 327/01.

Ai sensi dell'art. 3 quarto comma della L. 241/90, si avverte che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto, nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente (legge 06/12/1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla notificazione (D.P.R. 24/12/1971, n. 1199).

Milano, 23 Aprile 2010

Daneco Impianti srl
L'Amministratore Unico
Ing. Bernardino Filippini

ALLEGATO:
PLANIMETRIA ELENCO DITTE ED INDENNITA'

“Assetto dei Territorio” per quanto eventualmente di competenza;

- di pubblicare il presente provvedimento:
- all'albo Comunale dove resterà affisso per quindici giorni consecutivi;
- sul portale web del Comune di Ruvo di Puglia

Ruvo di Puglia, lì 17.12.2014

Il R.U.P. dell'Ufficio VAS
Dott.ssa Maria Anselmi

SOCIETA' ECOGREEN PLANET

Procedura coordinata di AIA e VIA.

Avviso di avvenuto deposito di istanza di procedimento coordinato AIA/VIA ai sensi della L.R. n.11/2001 e del D.Lgs. n. 152/2006

La società a responsabilità limitata “Ecogreen Planet S.r.l.” con sede legale ed operativa nel Comune di Palo del Colle (BA) alla S.S. 96 Altamura - Bari km 113.0, in persona del suo amministratore e per ciò legale rappresentante pro tempore Signora Molfetta Maria:

- In data __/__/__ ha presentato domanda di Valutazione di Impatto Ambientale presso la Provincia di Bari ai sensi dell'art. 23 D.Lgs n. 152/2006 e successivamente domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presso il predetto ente ai sensi dell'art. 29 - ter del D.Lgs n. 152/2006;
- l'opera in progetto consiste: in un impianto per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti per una capacità annua complessiva di trattamento di 162.000 t/a rifiuti non pericolosi, di cui 27.000 t/a rifiuti soggetti a solo stoccaggio (Attività R13 e D15) e 135.000 t/a rifiuti soggetti a trattamento (Attività R13/R12/R3/R4/R5 e D13/D14/D15), e di 8.000,00 t/anno per i rifiuti pericolosi (Attività R13/D15). In particolare, la lavorazione di rifiuti speciali non pericolosi all'interno si basa sulle seguenti linee di lavorazione per rifiuti speciali non pericolosi per una capacità produttiva giornaliera di 470 t/g (pari a 135.000 t/a per 300 gg/anno) così definita:

liera di 470 t/g (pari a 135.000 t/a per 300 gg/anno) così definita:

- Linea 1: linea di riduzione volumetrica e raffinazione - 200 t/g
- Linea 2: linea di selezione - 150 t/g
- Linea 3: linea di disassemblaggio RAEE - 20 t/g
- Linea 4: linea di selezione ed eventuale cesoiatura rifiuti non pericolosi - 100 t/g
- l'opera in progetto è localizzata: Palo del Colle (BA) alla S.S. 96 Altamura - Bari km 113.0 - Fig. 13 p.lle n. 31-194 - Zona industriale.

Il progetto presentato ricade nella categoria progettuale (V.I.A.) di cui al punto 7 lettere r), t), z.a) e z.b dell'allegato IV della parte II del Decreto Legislativo n. 152/06, e le relative attività sono contemplate nell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 46/14 ai punti 5.3 b) e 5.5.

Si rappresenta infine che copia del progetto definitivo e della documentazione tecnica acclusa alla procedura coordinata di AIA/VIA sono depositati e consultabili presso la Provincia di Bari Servizio Ambiente: Corso Sidney Sonnino, n.85 - 70121 Bari. Dal Lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il martedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della presente pubblicazione, osservazioni o pareri indirizzandoli agli indirizzi sopra riportati.

SOCIETA' DAUNIA WIND FARM

Avviso di deposito studio impatto ambientale.

La Società Daunia Wind Farm s.r.l. con sede legale in 71032 - Biccari, Foggia - Via Fuori Porta Torre n. 18, C.F. 01980390742 iscritta nel Registro delle imprese di Foggia al n. 252403, comunica che sono stati depositati, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 4/2008, degli artt. 11 e 16 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i., il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale (SIA) e la Valutazione di Incidenza aggiornati e relativi alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica ubicato in agro di Biccari (FG), località “Chiarello,

Casone, Colatamburo”, Foglio 14, presso i seguenti uffici:

- Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia - Via Telesforo, 25 - 7110D Foggia,
- Comune di Biccari (Fg) Piazza Municipio, 1 - 71032 Biccari (Fg);

Tale progetto, la cui tipologia appartiene all'allegato B, elenco B.2. punto B.2.g/3 della L.R. 11/2001 e s.m.i ed all'allegato IV, elenco 2, punto E del D.Lgs. n.4/2008 della potenza di 45 MW è costituito da n. 15 aerogeneratori aventi la potenza unitaria di 3MW, altezza massima al mozzo di 105 m, diametro del rotore di 110 m, dalle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e al funzionamento rappresentate dalla realizzazione di piste al servizio degli aerogeneratori, cavidotti e stazione elettrica di trasformazione. L'energia prodotta dall'impianto sarà convogliata, con cavo sotterraneo in AT, alla stazione elettrica di condivisione degli Utenti in un unico stallo e infine alla Stazione elettrica "Troia r della RTN. il procedimento si rende necessario per permettere la valutazione dell'impatto dell'opera sulle componenti ambientali, su flora, fauna ed ecosistemi, sul paesaggio, sul suolo e sulla salute pubblica. Gli elaborati restano in visione al pubblico per 60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso. Eventuali osservazioni potranno essere fatte e trasmesse a: Ufficio Ambiente della provincia di Foggia Via Telesforo n. 25 Foggia.

Daunia Wind Farm srl
Il legale Rappresentante
Geom. Gennaro Iannelli

SOCIETA' GRUPPO IMMOBILIARE

Avviso di deposito studio impatto ambientale.

Si avvisa che la Società GRUPPO IMMOBILIARE srl, con sede legale in Sava (TA) sulla S.S. 7/ter Km. 16, P. IVA e C.F. 02427590738 intende realizzare un impianto di recupero rifiuti non pericolosi (inerti da demolizione, terre e rocce da scavo e rifiuti provenienti da raccolta differenziata: plastica, carta, alluminio, metalli, ecc...) nel Comune di Sava in Zona P.I.P. in catasto nel foglio Foglio 18 - plla 77.

A tal proposito ha presentato istanza alla Provincia di Taranto ai sensi dell'art.208 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. L'impianto sorgerà in una posizione geografica tale da non arrecare disturbo all'ambiente ed alla popolazione. L'area è industriale e non interessata da vincoli urbanistici ed ambientali.

Le attività svolte non comportano emissioni in atmosfera significative in quanto il macchinario di frantumazione è provvisto di sistemi di abbattimento polveri, né alcun ciclo di combustione. L'area dell'impianto sarà provvista di sistemi di raccolta e recupero di acque meteoriche secondo la normativa vigente. La procedura richiesta è conforme ai sensi dell'art. 6 della L.R. 4/2014.

Lo Studio di impatto ambientale ed il Progetto sono depositati presso:

- PROVINCIA DI TARANTO Settore Ecologia e Ambiente Servizio Via Lago di Bolsena, 2;
- COMUNE DI SAVA - S.U.A.P., Via Regina Margherita n.snc 74028 - SAVA (TA). e sono consultabili per 60 giorni a far data dalla presente pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi ed ulteriori elementi conoscitivi a valutativi.

Il Legale Rappresentante
De Sarlo Mario

SOCIETA' INTERNATIONAL MARBLES

Procedura di valutazione impatto ambientale.

La ditta "International Marbles s.r.l.", corrente in Ruvo di Puglia in Via B. Buozzi 29,

premessi che

- ha presentato domanda di Valutazione di Impatto Ambientale -"e di Valutazione di Incidenza presso la Provincia di Bari ai sensi dell'art.23 D.lgs n.152/2006.
- L'intervento proposto consta nell'ampliamento di una cava di pietra calcarea da taglio; Complessivamente l'area di intervento si estende su mq



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1943 del 2013, proposto da:

Societa' Checchia Lucia Wind Farm s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Salvato, Antonio Leonardo Deramo, Domenico Fasanella, con domicilio eletto presso lo studio Jean Paul De Jorio in Roma, piazza del Fante, 10;

contro

Comune di Biccari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Follieri, con domicilio eletto presso lo studio Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 02258/2012, resa tra le parti, concernente diffida inizio lavori realizzazione impianto eolico.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Biccari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2018 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Salvato e Petretti per delega di Follieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- La Checchia Lucia Wind Farm s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza in forma semplificata, con motivazione recante rinvio ad un precedente conforme, 28 dicembre 2012, n. 2258 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. I, che ha respinto il suo ricorso avverso i provvedimenti, adottati all'esito di istanza di riesame, di diffida dall'inizio lavori in data 1 ottobre 2008 del responsabile del procedimento e dell'ufficio tecnico del Comune di Biccari, concernente dieci istanze/denunce di inizio attività per la realizzazione di impianti eolici monopala finalizzati alla produzione di energia elettrica di potenza nominale massima pari ad 1 MW e relative opere accessorie.

2. - La sentenza appellata è dunque motivata mediante rinvio alla pronuncia dello stesso Tribunale amministrativo regionale di Bari 27 dicembre 2012, n. 2238, senza peraltro tenere in considerazione, ad avviso dell'appellante, delle significative differenze tra le due fattispecie, ed in particolare che in quella oggetto di esame le istanze/DIA sono state presentate al Comune di Biccari dal 13 marzo 2008 al 29 maggio 2008, e dunque prima dell'adozione della delibera consiliare n. 24 del 30 maggio 2008, ed inoltre che le istanze dell'appellante non sono state proposte solamente ai sensi dell'art. 27 della l.r. Puglia n. 1 del 2008, ma come domande di autorizzazione unica secondo la procedura DIA di cui al combinato disposto dell'art. 1, commi 85 e 86, della legge n. 239 del 2004 e degli artt. 2 e 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.

Per chiarezza di esposizione, occorre ricordare che il nucleo motivazionale della sentenza appellata è rinvenibile nell'affermazione per cui, a seguito delle sentenze

della Corte costituzionale n. 119 del 2010 e n. 366 del 2010, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della l.r. Puglia n. 31 del 2008 e dell'art. 27 della l.r. Puglia n. 1 del 2008, *«da cui applicazione è richiesta da parte ricorrente in questo processo, va affermato che l'impianto per cui è causa non poteva e non può realizzarsi a mezzo di mera dichiarazione di inizio attività»*.

3.- Con il ricorso in appello la società Checchia Lucia Wind Farm, muovendo dalla premessa della inconferenza del precedente richiamato nella motivazione e posto a base della decisione avversata, reitera i motivi di primo grado.

4. - Si è costituito in resistenza il Comune di Biccari, eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza nel merito dell'appello e riproponendo le eccezioni sollevate in primo grado e non esaminate.

5. - All'udienza pubblica dell'8 marzo 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, che si limiterebbe a richiamare i motivi del ricorso di primo grado, senza però espressamente riproporli, in particolare non essendo sviluppato il motivo che contestava il provvedimento nella parte in cui, rilevando la riferibilità di 54 DIA presentate per l'installazione di pale eoliche di potenza inferiore ad 1 MW all'ing. Tilli Donato Lorenzo, è stato posto in evidenza l'esito elusivo della disciplina, in quanto, nonostante la parcellizzazione delle domande, si è perseguito l'obiettivo della creazione di sette parchi eolici in un ristretto ambito territoriale.

L'eccezione è infondata.

Sotto il primo profilo, l'appello è reiterativo e riproduttivo di tutti i motivi svolti in primo grado.

Quanto al secondo profilo di inammissibilità, osserva il Collegio, prescindendo dagli elementi soggettivi, come non sia ravvisabile l'elusione della disciplina vigente, in quanto bene netta è la distinzione tecnica, concernente le modalità di funzionamento, tra impianto eolico singolo e parco eolico. Quest'ultimo è infatti

costituito da una pluralità di aerogeneratori interconnessi, che hanno un unico punto di connessione alla rete nazionale (in genere, in alta od altissima tensione), cui corrisponde un solo contatore fiscale di energia, mentre ogni singolo aerogeneratore di potenza inferiore a 1 MW, quali quelli che vengono in rilievo nella fattispecie in esame, ha un suo proprio ed autonomo punto di connessione (in genere, a media tensione) ed un autonomo contatore fiscale.

2. - Con il primo motivo di appello la società Checchia Lucia muove dall'assunto della correttezza della sentenza n. 2238 del 2012 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia che ha respinto il ricorso, sottoposto alla sua cognizione, avverso la diffida, ritenendo espunto dall'ordinamento l'art. 27 della l.r. n. 1 del 2008, con la conseguenza che per la realizzazione di un impianto con potenza inferiore a 1 MW occorre l'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003; deduce però che tale fattispecie non è analoga a quella oggetto di controversia, decisa con la sentenza n. 2258 del 2012, in cui l'appellante ha presentato un'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, dell'art. 1, commi 85-86, della legge n. 239 del 2004, dell'art. 27 della l.r. n. 1 del 2008, dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990 nonché degli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001; lamenta pertanto l'erroneità della sentenza per violazione di legge e travisamento dei fatti.

Con il secondo motivo, che può essere scrutinato unitamente al primo, in ragione del rapporto di complementarietà, si allega inoltre che, rientrando l'autorizzazione unica nel *genus* dei provvedimenti autorizzatori, deve ritenersi alla stessa applicabile la DIA di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990, ovvero il silenzio assenso di cui all'art. 20 dello stesso testo legislativo, od ancora l'autorizzazione può intervenire all'esito di un procedimento conferenziale ai sensi degli artt. 14 e seguenti della stessa legge n. 241 del 1990.

I motivi sono sostanzialmente fondati.

Il punto di partenza, ad avviso del Collegio, è la considerazione che le istanze/DIA presentate, per quanto di rispettiva competenza, alla Regione Puglia, alla Provincia

di Foggia ed al Comune di Biccari sono istanze di autorizzazione unica e richiamano a proprio fondamento l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 1993, l'art. 1, comma 85, della legge n. 239 del 2004, l'art. 19 della legge n. 241 del 1990, gli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001, ed anche l'art. 27, commi 1 e 2, della l.r. n. 1 del 2008.

Ne consegue che l'espunzione dall'ordinamento giuridico, per effetto della sentenza 22 dicembre 2010, n. 366 della Corte costituzionale, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., dell'art. 27, comma 1, lett. b), della l.r. n. 1 del 2008 non ha privato di base legale le istanze alle quali è stato opposto il contestato provvedimento inibitorio.

Discorso diverso è se poi l'istanza doveva seguire l'iter della conferenza di servizi, ovvero della DIA, rispettivamente in conformità di quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 1993. La soluzione preferibile è peraltro la seconda, atteso che l'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede per le installazioni degli impianti con limitata capacità di generazione l'applicazione della disciplina della DIA di cui agli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001. Del che si ha conferma nell'art. 1, commi 85 e 86, della legge n. 239 del 2004, prescrittivi, per gli impianti di piccola generazione (cioè non superiore a 1 MW), l'assoggettamento a norme autorizzative semplificate.

La sentenza, dunque, anziché ritenere assorbente l'intervenuta declaratoria di incostituzionalità, avrebbe dovuto interpretare l'istanza/DIA presentata dall'odierna appellante, riconducendo cioè la fattispecie concreta nella pertinente fattispecie astratta.

3. - L'accoglimento dei motivi esaminati appare assorbente ai fini del decidere, comportando l'annullamento degli impugnati provvedimenti inibitori, in accoglimento del ricorso di primo grado, salvo il potere dell'Amministrazione di riesaminare le istanze alla stregua della disciplina previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 10, del d.lgs. n. 28 del 2011 (in tale modo anticipando,

con positiva valutazione, lo scrutinio del quarto e del quinto motivo di appello).

4. - Per completezza di esposizione, occorre precisare che è infondato il terzo motivo, con cui si deduce, in linea generale, l'incompetenza (assoluta o relativa) del Comune ad esaminare la DIA, e conseguenzialmente ad adottare, se del caso, le diffide all'inizio dei lavori.

Ed infatti è incontestata la competenza del Comune al ricevimento delle istanze/DIA, senza che alcun rilievo possa assumere la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 27, comma 1, lett. b, della l.r. n. 1 del 2008, incentrata sull'incompetenza regionale, nel criterio di riparto della potestà legislativa delineata dall'art. 117 Cost., a determinare le modalità procedurali di autorizzazione degli impianti di generazione fino a 1 MW per l'energia eolica.

5. - Procedendo ora alla disamina del settimo motivo (atteso che il sesto deve ritenersi superato dallo scrutinio, in questa sede, dei motivi di ricorso), viene dedotto il contrasto con precedenti provvedimenti del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, che, in analoghe fattispecie di declaratoria di incostituzionalità, hanno ritenuto che l'effetto retroattivo (*ex tunc*) della medesima incontri comunque il limite dei c.d. rapporti esauriti, e dunque anche delle denunce di inizio attività perfezionatesi prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale; nel caso di specie, in particolare, i provvedimenti di diffida impugnati risulterebbero viziati per l'intervenuta decadenza del potere inibitorio che andava esercitato nel termine allora fissato in trenta giorni dall'inoltro dell'istanza/DIA.

Il motivo è infondato, in quanto, oltre all'effetto della sospensione dell'istruttoria e dell'istanza di riesame sul decorso del termine, il problema emerso nella fattispecie in esame è stato quello dell'incompletezza documentale (progetto, autorizzazione, pareri) a supporto della DIA, solo in presenza della quale (la DIA) può ritenersi formalmente presentata (secondo il paradigma dell'art. 23, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001). Logico corollario di ciò è che al momento della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale la DIA non era ancora consolidata.

6. - L'ottavo motivo di appello, se bene inteso e nei limiti in cui può essere apprezzato in questa sede, censura la sentenza per "avere sollevato una questione di legittimità costituzionale d'ufficio", asseritamente violando il principio della domanda, per l'effetto "esercitando un anomalo potere di annullamento d'ufficio dell'atto impugnato", con vulnus anche del "rapporto esaurito".

Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

Si è in precedenza accertata, accogliendo la censura dell'appellante, l'erroneità della sentenza di primo grado nell'assunto che, anche a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 27, comma 1, lett. b), della l.r. Puglia n. 1 del 2018, le istanze/DIA, per come presentate alle Amministrazioni competenti, mantenevano una base legale, che ne implicava lo scrutinio e dunque, per quanto ora rileva, il sindacato giurisdizionale.

7. - Il nono ed ultimo motivo di appello deduce, in sintesi, la violazione del principio di buona amministrazione, nella prospettiva che i provvedimenti di diffida alla costruzione degli impianti (minieolici) riposerebbero in una indebita scelta politica dell'Amministrazione comunale di Biccari, in contrasto con gli interessi pubblici locali, regionali e nazionali ed in genere con la normativa interna ed europea che incentiva lo sviluppo dell'eolico.

Si tratta di una censura, per come prospettata, inammissibile, e comunque carente di interesse, in ragione dell'accoglimento di altri motivi di ricorso, con gli effetti di cui al punto 3) della presente motivazione.

8. - L'accoglimento, nei sensi e nei limiti ora indicati, dell'appello impone la disamina delle eccezioni non esaminate in primo grado e riproposte in questa sede dal Comune di Biccari.

In particolare, è stata eccepita l'inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnativa della delibera del Consiglio comunale n. 24 del 30 maggio 2008, disciplinante la documentazione necessaria da allegare alla DIA, rispetto alla quale meramente attuativi sarebbero i provvedimenti impugnati.

L'eccezione è infondata.

Non si tratta, a bene vedere, di un profilo di inammissibilità, quanto piuttosto di fondatezza o meno della pretesa, nel senso che la delibera si pone come possibile parametro di valutazione della meritevolezza dell'interesse pretensivo azionato con l'istanza/DIA.

9. - In conclusione, alla stregua di quanto esposto, l'appello va accolto, nei limiti di cui alla presente motivazione, e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

La complessità, con margini di opinabilità, della fattispecie integra le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Compensa tra tutte le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Stefano Fantini

Giuseppe Severini

IL SEGRETARIO



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1944 del 2013, proposto da:

Ico-Illit s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Salvato, Antonio Leonardo Deramo e Domenico Fasanella, con domicilio eletto presso lo studio Jean Paul De Jorio in Roma, piazza del Fante, 10;

contro

Comune di Biccari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Follieri, con domicilio eletto presso lo studio Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 02253/2012, resa tra le parti, concernente diffida inizio lavori realizzazione impianto eolico.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Biccari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2018 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Salvato e Petretti per delega di Follieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- La ICO-ILLIT s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza in forma semplificata, con motivazione recante rinvio ad un precedente conforme, 28 dicembre 2012, n. 2253 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. I, che ha respinto il suo ricorso avverso i provvedimenti, adottati all'esito di istanza di riesame, di diffida dall'inizio lavori in data 1 ottobre 2008 del responsabile del procedimento e dell'ufficio tecnico del Comune di Biccari, concernente dodici istanze/denunce di inizio attività per la realizzazione di impianti eolici monopala finalizzati alla produzione di energia elettrica di potenza nominale massima pari ad 1 MW e relative opere accessorie.

2. - La sentenza appellata è dunque motivata mediante rinvio alla pronuncia dello stesso Tribunale amministrativo regionale di Bari 27 dicembre 2012, n. 2238, senza peraltro tenere in considerazione, ad avviso dell'appellante, le significative differenze tra le due fattispecie, ed in particolare che in quella oggetto di esame le istanze/DIA sono state presentate al Comune di Biccari prima dell'adozione della delibera consiliare n. 24 del 30 maggio 2008, ed inoltre che le istanze dell'appellante non sono state proposte solamente ai sensi dell'art. 27 della l.r. Puglia n. 1 del 2008, ma come domande di autorizzazione unica secondo la procedura DIA di cui al combinato disposto dell'art. 1, commi 85 e 86, della legge n. 239 del 2004 e degli artt. 2 e 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.

Per chiarezza di esposizione, occorre ricordare che il nucleo motivazionale della sentenza appellata è rinvenibile nell'affermazione per cui, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 119 del 2010 e n. 366 del 2010, che hanno dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della l.r. Puglia n. 31 del 2008 e dell'art. 27 della l.r. Puglia n. 1 del 2008, *«da cui applicazione è richiesta da parte ricorrente in questo processo, va affermato che l'impianto per cui è causa non poteva e non può realizzarsi a mezzo di mera dichiarazione di inizio attività»*.

3.- Con il ricorso in appello la società ICO-ILLIT, muovendo dalla premessa della inconferenza del precedente richiamato nella motivazione e posto a base della decisione avversata, reitera i motivi di primo grado.

4. - Si è costituito in resistenza il Comune di Biccari, eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza nel merito dell'appello e riproponendo le eccezioni sollevate in primo grado e non esaminate.

5. - All'udienza pubblica dell'8 marzo 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, che si limiterebbe a richiamare i motivi del ricorso di primo grado, senza però espressamente riproporli, in particolare non essendo sviluppato il motivo che contestava il provvedimento nella parte in cui, rilevando la riferibilità di 54 DIA presentate per l'installazione di pale eoliche di potenza inferiore ad 1 MW all'ing. Tilli Donato Lorenzo, è stato posto in evidenza l'esito elusivo della disciplina, in quanto, nonostante la parcellizzazione delle domande, si è perseguito l'obiettivo della creazione di sette parchi eolici in un ristretto ambito territoriale.

L'eccezione è infondata.

Sotto il primo profilo, l'appello è reiterativo e riproduttivo di tutti i motivi svolti in primo grado.

Quanto al secondo profilo di inammissibilità, osserva il Collegio, prescindendo dagli elementi soggettivi, come non sia ravvisabile l'elusione della disciplina vigente, in quanto bene netta è la distinzione tecnica, concernente le modalità di funzionamento, tra impianto eolico singolo e parco eolico. Quest'ultimo è infatti costituito da una pluralità di aerogeneratori interconnessi, che hanno un unico punto

di connessione alla rete nazionale (in genere, in alta od altissima tensione), cui corrisponde un solo contatore fiscale di energia, mentre ogni singolo aerogeneratore di potenza inferiore a 1 MW, quali quelli che vengono in rilievo nella fattispecie in esame, ha un suo proprio ed autonomo punto di connessione (in genere, a media tensione) ed un autonomo contatore fiscale.

2. - Con il primo motivo di appello la società ICO-ILLIT muove dall'assunto della correttezza della sentenza n. 2238 del 2012 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia che ha respinto il ricorso, sottoposto alla sua cognizione, avverso la diffida, ritenendo espunto dall'ordinamento l'art. 27 della l.r. n. 1 del 2008, con la conseguenza che per la realizzazione di un impianto con potenza inferiore a 1 MW occorre l'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003; deduce però che tale fattispecie non è analoga a quella oggetto di controversia, decisa con la sentenza n. 2253 del 2012, in cui l'appellante ha presentato un'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, dell'art. 1, commi 85-86, della legge n. 239 del 2004, dell'art. 27 della l.r. n. 1 del 2008, dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990 nonché degli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001; lamenta pertanto l'erroneità della sentenza per violazione di legge e travisamento dei fatti.

Con il secondo motivo, che può essere scrutinato unitamente al primo, in ragione del rapporto di complementarietà, si allega inoltre che, rientrando l'autorizzazione unica nel *genus* dei provvedimenti autorizzatori, deve ritenersi alla stessa applicabile la DIA di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990, ovvero il silenzio assenso di cui all'art. 20 dello stesso testo legislativo, od ancora l'autorizzazione può intervenire all'esito di un procedimento conferenziale ai sensi degli artt. 14 e seguenti della stessa legge n. 241 del 1990.

I motivi sono sostanzialmente fondati.

Il punto di partenza, ad avviso del Collegio, è la considerazione che le istanze/DIA presentate, per quanto di rispettiva competenza, alla Regione Puglia, alla Provincia di Foggia ed al Comune di Biccari sono istanze di autorizzazione unica e

richiamano a proprio fondamento l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 1993, l'art. 1, comma 85, della legge n. 239 del 2004, l'art. 19 della legge n. 241 del 1990, gli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001, ed anche l'art. 27, commi 1 e 2, della l.r. n. 1 del 2008.

Ne consegue che l'espunzione dall'ordinamento giuridico, per effetto della sentenza 22 dicembre 2010, n. 366 della Corte costituzionale, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., dell'art. 27, comma 1, lett. b), della l.r. n. 1 del 2008 non ha privato di base legale le istanze alle quali è stato opposto il contestato provvedimento inibitorio.

Discorso diverso è se poi l'istanza doveva seguire l'*iter* della conferenza di servizi, ovvero della DIA, rispettivamente in conformità di quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 1993. La soluzione preferibile è peraltro la seconda, atteso che l'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede per le installazioni degli impianti con limitata capacità di generazione l'applicazione della disciplina della DIA di cui agli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001. Del che si ha conferma nell'art. 1, commi 85 e 86, della legge n. 239 del 2004, prescrittivi, per gli impianti di piccola generazione (cioè non superiore a 1 MW), l'assoggettamento a norme autorizzative semplificate.

La sentenza, dunque, anziché ritenere assorbente l'intervenuta declaratoria di incostituzionalità, avrebbe dovuto interpretare l'istanza/DIA presentata dall'odierna appellante, riconducendo cioè la fattispecie concreta nella pertinente fattispecie astratta.

3. - L'accoglimento dei motivi esaminati appare assorbente ai fini del decidere, comportando l'annullamento degli impugnati provvedimenti inibitori, in accoglimento del ricorso di primo grado, salvo il potere dell'Amministrazione di riesaminare le istanze alla stregua della disciplina previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 10, del d.lgs. n. 28 del 2011 (in tale modo anticipando, con positiva valutazione, lo scrutinio del quarto e del quinto motivo di appello).

4. - Per completezza di esposizione, occorre precisare che è infondato il terzo motivo, con cui si deduce, in linea generale, l'incompetenza (assoluta o relativa) del Comune ad esaminare la DIA, e conseguenzialmente ad adottare, se del caso, le diffide all'inizio dei lavori.

Ed infatti è incontestata la competenza del Comune al ricevimento delle istanze/DIA, senza che alcun rilievo possa assumere la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 27, comma 1, lett. b, della l.r. n. 1 del 2008, incentrata sull'incompetenza regionale, nel criterio di riparto della potestà legislativa delineata dall'art. 117 Cost., a determinare le modalità procedurali di autorizzazione degli impianti di generazione fino a 1 MW per l'energia eolica.

5. - Procedendo ora alla disamina del settimo motivo (atteso che il sesto deve ritenersi superato dallo scrutinio, in questa sede, dei motivi di ricorso), viene dedotto il contrasto con precedenti provvedimenti del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, che, in analoghe fattispecie di declaratoria di incostituzionalità, hanno ritenuto che l'effetto retroattivo (*ex tunc*) della medesima incontri comunque il limite dei c.d. rapporti esauriti, e dunque anche delle denunce di inizio attività perfezionatesi prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale; nel caso di specie, in particolare, i provvedimenti di diffida impugnati risulterebbero viziati per l'intervenuta decadenza del potere inibitorio che andava esercitato nel termine allora fissato in trenta giorni dall'inoltro dell'istanza/DIA.

Il motivo è infondato, in quanto, oltre all'effetto della sospensione dell'istruttoria e dell'istanza di riesame sul decorso del termine, il problema emerso nella fattispecie in esame è stato quello dell'incompletezza documentale (progetto, autorizzazione, pareri) a supporto della DIA, solo in presenza della quale (la DIA) può ritenersi formalmente presentata (secondo il paradigma dell'art. 23, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001). Logico corollario di ciò è che al momento della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale la DIA non era ancora consolidata.

6. - L'ottavo motivo di appello, se bene inteso e nei limiti in cui può essere

apprezzato in questa sede, censura la sentenza per “avere sollevato una questione di legittimità costituzionale d’ufficio”, asseritamente violando il principio della domanda, per l’effetto “esercitando un anomalo potere di annullamento d’ufficio dell’atto impugnato”, con *vulnus* anche del “rapporto esaurito”.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

Si è in precedenza accertata, accogliendo la censura dell’appellante, l’erroneità della sentenza di primo grado nell’assunto che, anche a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 27, comma 1, lett. b), della l.r. Puglia n. 1 del 2018, le istanze/DIA, per come presentate alle Amministrazioni competenti, mantenevano una base legale, che ne implicava lo scrutinio e dunque, per quanto ora rileva, il sindacato giurisdizionale.

7. - Il nono ed ultimo motivo di appello deduce, in sintesi, la violazione del principio di buona amministrazione, nella prospettiva che i provvedimenti di diffida alla costruzione degli impianti (minieolici) riposerebbero in una indebita scelta politica dell’Amministrazione comunale di Biccari, in contrasto con gli interessi pubblici locali, regionali e nazionali ed in genere con la normativa interna ed europea che incentiva lo sviluppo dell’eolico.

Si tratta di una censura, per come prospettata, inammissibile, e comunque carente di interesse, in ragione dell’accoglimento di altri motivi di ricorso, con gli effetti di cui al punto 3) della presente motivazione.

8. - L’accoglimento, nei sensi e nei limiti ora indicati, dell’appello impone la disamina delle eccezioni non esaminate in primo grado e riproposte in questa sede dal Comune di Biccari.

In particolare, è stata eccepita l’inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnativa della delibera del Consiglio comunale n. 24 del 30 maggio 2008, disciplinante la documentazione necessaria da allegare alla DIA, rispetto alla quale meramente attuativi sarebbero i provvedimenti impugnati.

L’eccezione è infondata.

Non si tratta, a bene vedere, di un profilo di inammissibilità, quanto piuttosto di fondatezza o meno della pretesa, nel senso che la delibera si pone come possibile parametro di valutazione della meritevolezza dell'interesse pretensivo azionato con l'istanza/DIA.

9. - In conclusione, alla stregua di quanto esposto, l'appello va accolto, nei limiti di cui alla presente motivazione, e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

La complessità, con margini di opinabilità, della fattispecie integra le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Compensa tra tutte le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Stefano Fantini


IL PRESIDENTE
Giuseppe Severini

IL SEGRETARIO

TROIA AVVIATA UNA PETIZIONE

«Il parco eolico va bloccato»

● **TROIA.** A troia una sere di associazioni (Anspi Elpis, Galiv, Fabbrica della pace, Idee in movimento, Italia nostra, Pro Loco, Salute e territorio) ha promosso una petizione contro la nascita di un impianto di energia elettrica da fonte eolica denominato «parco eolico Montaratro»; e per chiedere provvedimenti che limitino numero e potenza delle installazioni di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il parco eolico «Montaratro» è stato presentato l'11 giugno scorso al ministero dell'ambiente: consiste di 23 aereogeneratori nei comuni di Biccari, Lucera e Troia. La potenza complessiva è di 121,9 MW (5,3MW ad aereogeneratore) con una produzione annua stimata intorno ai 352 GWh. Nella petizione indirizzata al ministro dell'ambiente, presidenti di Regione Puglia e Provincia di Foggia, sindaci di Troia, Lucera e Biccari si parla di insostenibilità del modello «eolico selvaggio». «Tutti siamo convinti della necessità di sviluppare le energie da fonti rinnovabili, ma siamo altrettanto convinti» scrivono le associazioni «che la mancanza di programmazione del territorio abbia creato una situazione non più sostenibile per Troia e tutta la provincia di Foggia». Il 31 ottobre scorso il consiglio comunale di Troia chiese alla Regione il riconoscimento di «Comune saturo» in quanto l'energia degli impianti installati nel territorio comunale supera di ben dieci volte la media regionale: anche per questo nella petizione si chiede che venga bloccato il progetto del parco eolico di Montaratro e l'adozione di nuove leggi «per evitare altri progetti di eolico selvaggio e dedicarsi invece ad una strategia di sviluppo del territorio». La petizione si potrà firmare domani in Piazza Giovanni XXIII.



LUCERA
Palazzo
Mozzagrugno,
sede del
Comune, e
del teatro
Garibaldi